

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Ordinanza n. 06/Rif del 10/08/2018

Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Ordinanza n. 04/Rif del 07 giugno 2018- Disposizioni per l'incremento della Raccolta differenziata-Integrazioni. Misure urgenti e straordinarie per gli impianti di recupero e di trattamento.

Il Presidente della Regione**Premesso che:**

- in data 7 giugno 2018 è stata emanata l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana nn. 4/Rif;
- sul territorio della Regione Siciliana continua ad essere acclarata la situazione di insufficienza nell'impiantistica regionale di pretrattamento e smaltimento dei rifiuti, tra l'altro più volte manifestata anche al Governo nazionale, indotta dalla notevole produzione di rifiuti urbani indifferenziati e causata sostanzialmente da bassi livelli di raccolta differenziata nei Comuni della Regione, entro una situazione impiantistica sostanzialmente e storicamente sbilanciata verso lo smaltimento e in corso di cambio di tendenza come impresso dal nuovo Governo regionale;
- il Presidente della Regione Siciliana, nel corso della seduta di Giunta del 29 dicembre 2017, ha relazionato sulla grave situazione di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Regione, rappresentando, in particolare, come la raccolta differenziata nell'isola abbia ancora percentuali molto basse, specialmente nei grandi centri urbani, e che le discariche regionali hanno capacità complessive che non possono garantire a lungo termine lo smaltimento dei rifiuti;
- nella medesima riunione di Giunta è stata approvata la relazione svolta dal Presidente della Regione Siciliana anche in relazione all'avvio dell'iter procedimentale, al fine di investire il Governo Nazionale per una dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti;
- il Consiglio dei Ministri n. 69, tenutosi in data 8 febbraio 2018, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani;
- con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 8 marzo 2018, n. 513 sono stati normati i "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani";
- la Regione Siciliana ha avviato i lavori di realizzazione delle piattaforme integrate, TMB e discarica, di Enna-C.da Cozzo Vuturo e di Gela-C.da Timpazzo;

- le volumetrie di molte discariche, alcune di rilievo strategico, (Palermo-Bellolampo e Trapani) sono in esaurimento ed è, pertanto, necessario avviare tutte le azioni necessarie per prevenire l'insorgere di nuove emergenze sul territorio regionale;
- dai dati mensili in possesso della Regione risulta un progressivo incremento della raccolta differenziata pari al 15,40% (rapporto ISPRA 2016) e che nell'anno 2017 le percentuali di raccolta differenziata hanno subito un incremento tuttavia ancora molto al di sotto dei valori medi nazionali;
- in totale i Comuni che hanno percentuale RD maggiore del 35%, nell'ultimo trimestre 2017, sono circa 180 per una popolazione complessiva di circa 1,5 milioni di abitanti;
- le percentuali più basse di RD si riscontrano nelle 4 grandi città dell'isola (Palermo, Catania, Messina e Siracusa con popolazione sopra i 100.000 ab.) che sommano circa al 25% della popolazione e al 30% dei rifiuti prodotti nell'isola e che si attestano al 10-11 % di RD. Tali bassi valori derivano dalle modalità di raccolta ancora ferme al tipo stradale a cassonetto, differenziato e/o non, mentre solo circa il 50% dei Comuni procede con un sistema di raccolta, di tipo domiciliare o comunque più idoneo;
- altre 34 medie città fra i 100.000 e i 30.000 abitanti, che complessivamente assommano a circa il 25% della popolazione dell'isola ed il 30% di produzione dei rifiuti, si attestano a circa il 25% di RD;
- diversi comuni in forma singola ed associata (ARO), nonostante i piani approvati dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti o, comunque, resi efficaci ai sensi dell'Ordinanza 2/Rif/2017, non riescono a garantire, con le forme ordinarie, il servizio né alcuni dei suddetti enti, ai sensi e per gli effetti della L.R. n.3/2013, hanno attivato la gara presso l'UREGA;
- si iniziano, tuttavia, a registrare territori ove la raccolta differenziata è in crescita e nei quali i Comuni hanno provveduto a modificare il sistema di raccolta nel senso dianzi auspicato, ovvero di intercettamento del rifiuto valorizzabile a diversi fini (ovvero differenziato) rispetto al rifiuto indifferenziato;

Visti:

- lo Statuto della Regione Siciliana;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;
- il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti";
- la Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 rubricata "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- la Legge n. 124/2015 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche";
- il D.M. 27 settembre 2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica" e successivo D.M. 24 giugno 2015;
- la Circolare ministeriale del 14 dicembre 2017 per l'applicazione dell'art. 6 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005);
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare la parte prima contenente i principi inderogabili in materia di norme ambientali, e la parte quarta concernente la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati;
- il comma 1 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che "(...) qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia

ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente";

- il comma 2 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che "(...) il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini";
- il comma 3 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 che testualmente recita: "Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali";
- il comma 4 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che le ordinanze contingibili ed urgenti (...) di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

Vista:

- la nota prot. n. 3357¹ dell'8 agosto 2018 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha trasmesso ad ARPA Sicilia e alle ASP Provinciali uno schema di Ordinanza al fine del rilascio dei pareri tecnico-sanitari ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006;

Visti:

- l'allegato parere rilasciato da Arpa che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e a cui si fa espresso rinvio;
- gli allegati pareri rilasciati dalle AA.SS.PP. che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e a cui si fa espresso rinvio;

Considerato che la straordinarietà del sistema regionale della gestione dei rifiuti riguarda sia il sistema di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti che l'impiantistica regionale;

Considerato che con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 8 marzo 2018, n. 513 sono state avviate le procedure ai fini della realizzazione dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani. La suddetta Ordinanza prevede la costruzione di nuove vasche, impianti di trattamento meccanico-biologico e impianti di trattamento della frazione organica che vedranno tuttavia la realizzazione e la messa in esercizio solo fra diversi mesi (8-12) secondo i cronoprogrammi trasmessi al Ministero dell'Ambiente;

La Struttura Commissariale ha altresì delineato un percorso per il rientro in ordinario che, come delineato nelle Ordinanze nn. 2, 3 e 4/Rif/2018, prevede: -obbligo per i comuni del raggiungimento di percentuali di Raccolta Differenziata di almeno il 35%; -contingentamento del RUR da conferire in discarica nella misura massima del 70% del quantitativo totale prodotto nel periodo di riferimento; -individuazione di operatori disponibili allo smaltimento e recupero fuori regione; -obbligo di stipula dei contratti da parte dei Comuni con gli operatori individuati per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati "eccedenti"; -interventi sostitutivi compresa la decadenza degli Organi comunali ai sensi dell'art. 14 della L.R. 9/2010.

Considerato che in data 13 maggio 2018 è stato pubblicato da parte della Struttura di Supporto del Commissario Delegato ex Ord. 513/2018 l'avviso pubblico esplorativo finalizzato all'indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per il trasporto, il recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti al di fuori del territorio della Regione Siciliana e gli esiti di tale manifestazione sono stati trasmessi alle S.R.R., ai gestori e ai Comuni a supporto delle iniziative di competenza;

Considerato che la Regione Siciliana ha altresì avviato ulteriori e numerose iniziative per normalizzare il sistema regionale dei rifiuti fra cui:

- 1) con Delibera di Giunta regionale n. 114 del 6 marzo 2018 è stato istituito l'Ufficio Speciale per il settore delle bonifiche dei siti contaminati;
- 2) con Delibera di Giunta regionale n. 115 del 6 marzo 2018 è stato deliberato l'apprezzamento della relazione per la redazione del nuovo *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti* e istituzione dell'*Organismo regionale di coordinamento per la pianificazione e la programmazione in materia di rifiuti*;
- 3) con Delibera di Giunta regionale n. 158 del 5 aprile 2018 è stato approvato, nelle more dell'adozione del Piano regionale dei rifiuti e dei Piani d'Ambito, il "*Piano stralcio*" della gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Sicilia;
- 4) con Delibera di Giunta regionale n. 159 del 5 aprile 2018 sono stati approvati i *Primi indirizzi per l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti*;
- 5) con Delibera di Giunta regionale n. 161 del 6 aprile 2018 sono state approvate le *Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti e assimilati in discarica*;
- 6) con nota prot. n. 759/GAB del 17 aprile 2018 "*Piano stralcio dei rifiuti approvato con delibera di giunta n. 158/2018 - Atto di indirizzo*" si sono compulsati tutti i comuni dell'isola a valutare, in armonia al piano stralcio, l'approvazione di quelle iniziative aventi ad oggetto l'affidamento, l'organizzazione e la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti ai sensi dell'art. 5 comma 2 ter della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii. al fine di contenere gli oneri connessi;
- 7) con nota prot. n. 1580/GAB del 23 maggio 2018 avente ad oggetto "*Raccolta differenziata nelle città metropolitane e nei comuni di media densità abitativa. rapporti di collaborazione*" sono stati istituiti i gruppi di lavoro tra funzionari dell'ufficio di Diretta collaborazione e dipartimento acqua e rifiuti e rappresentanti dei consorzi di filiera con fattivo apporto di professionalità;
- 8) con nota prot. n. 1698/GAB del 28 maggio 2018 è stato trasmesso il "*D.D.L. recante riforma degli Ambiti Territoriali Ottimali e nuove disposizioni in materia di riorganizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti - relazione tecnica. Richiesta*";
- 9) con D.A. n. 3 del 8 maggio 2018 è stato istituito il Comitato per la legalità, la Trasparenza e l'Efficienza amministrativa, insediatosi il 29 maggio 2018;
- 10) in data 29 maggio 2018 si è riunito il tavolo tecnico tra ARPA-Assessorato - Dipartimento Acqua e Rifiuti per la validazione dei dati di raccolta Differenziata ed eventuale addendum alla convenzione stipulata in data 12 aprile 2017.

Vista la notevole attività svolta negli ultimi mesi dalla Regione Siciliana e che quindi appare necessario avere un congruo lasso di tempo perchè tali iniziative, finalmente intraprese, possano svilupparsi e produrre pieni effetti per il rientro nella normalità del sistema regionale di gestione dei rifiuti, anche secondo il percorso delineato dall'Ordinanza n.04/Rif del 7 giugno 2018;

Visti:

- l'art. 3 bis del D.Lgs. n. 152/2006 ove si legge che i principi generali della Parte I del Testo Unico Ambientale si conformano al rispetto non solo dell'ordinamento, ma anche del diritto comunitario, vincolando così l'adozione di ogni atto e/o provvedimento previsto dal medesimo testo unico;
- l'art. 3 quinquies del D.Lgs. n. 152/2006 ove si richiamano i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra enti al fine di assicurare omogenea tutela all'ambiente;
- la direttiva 2008/98/UE che stabilisce "gli Stati membri hanno l'obbligo, per quanto riguarda i rifiuti da sottoporre a trattamento, di prendere le misure necessarie affinché solo i rifiuti già trattati vengano collocati a discarica" e che, come chiarito dalla Commissione nel parere motivato prot. 9026 del

1/06/2012, inviato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/4021, "il trattamento dei rifiuti destinati a discarica deve consistere in processi che, oltre a modificare le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero, abbiano altresì l'effetto (art. 1-Direttiva 1999/31/CE) di evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente nonché i rischi per la salute umana" e ancora "...un trattamento che consiste nella mera compressione e/o triturazione di rifiuti indifferenziati da destinare a discarica, e che non includa un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e una qualche forma di stabilizzazione della frazione organica dei rifiuti stessi, non è tale da evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi sulla salute umana...";

- l'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE che impone ad ogni Stato membro di adottare le misure appropriate per la creazione di una rete integrata ed adeguata di impianti di gestione dei rifiuti che tenga conto delle migliori tecniche disponibili e che limiti, per quanto possibile, la movimentazione degli stessi, al fine di scongiurare le ripercussioni negative sulla salute e sull'ambiente ad essi connesse, nonché risparmiare risorse, favorendo lo smaltimento dei rifiuti o il loro recupero "in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica";
- l'articolo 178 del D.Lgs. 152/2006 che detta i principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica nella gestione dei rifiuti;
- l'articolo 182-bis D.Lgs. 152/2006 che prevede che lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati avvengano in conformità ai principi di autosufficienza e di prossimità con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di permettere lo smaltimento e il recupero in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta in modo da ridurre i movimenti dei rifiuti stessi;

Considerato che l'attuazione delle operazioni di pretrattamento e di smaltimento presso le discariche attualmente in esercizio, secondo modalità che garantiscono un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, rappresenta una soluzione necessaria ed urgente proprio a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Considerato che, pur essendo in riduzione i quantitativi complessivi regionali di RUR, a causa della chiusura, ovvero del sovraccarico di alcuni impianti di pretrattamento e smaltimento occorre urgentemente redistribuire i flussi dei conferimenti di RUR nei predetti impianti in modo da garantire migliore efficienza e migliori livelli di tutela della salute e dell'ambiente, pur sempre nel rispetto dei principi di autosufficienza d'ambito e di prossimità e di riduzione dei costi ambientali ed economici dei trasporti;

Considerato altresì che l'aumento della presenza dei flussi di rifiuti indifferenziati, discendente dall'attuale stagione turistica-estiva, comporta un obiettivo picco di produzione e quindi di conferimento di siffatti rifiuti;

Considerato che le necessità ai due punti precedenti indicate mal si conciliano con l'attuale capacità giornaliera degli impianti di pretrattamento (meccanico e/o biologico) dei rifiuti indifferenziati, nonché con la tempistica connessa alla eventuale, ove richiesta, variazione autorizzativa della stessa, secondo i previsti incombenzi tecnico-amministrativi-organizzativi e le relative doverose valutazioni e i controlli pubblicistici;

Considerato in particolare che la crescita della Raccolta Differenziata, grazie ai provvedimenti regionali ed alle azioni intraprese dai comuni virtuosi, ha altresì fatto emergere alcune criticità anche negli impianti di trattamento della frazione differenziata. Per come dagli stessi rappresentato e acquisito in atti di ufficio, quasi tutti gli impianti di recupero, ove i Comuni conferiscono della frazione merceologica da raccolta differenziata, non riescono da mesi a reperire impianti disponibili a ricevere, per lo smaltimento, gli scarti di produzione (sovvalli) da essi prodotti. Conseguenza immediata è che tali impianti di recupero hanno stipato gli stessi nelle aree autorizzate allo stoccaggio, come pure, per

l'effetto, ridotto il loro funzionamento, limitandosi le quantità di frazione differenziata ivi conferibili da parte dei Comuni, se non, addirittura, non accettando l'accesso di siffatti rifiuti;

Ritenuto pertanto che il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti debba provvedere con appositi decreti: a) all'individuazione degli impianti di smaltimento, nel rispetto delle autorizzazioni e in proporzione alla capacità residua, cui conferire, a certe condizioni, gli scarti da lavorazione prodotti dagli impianti di recupero della frazione differenziata dei soli RSU, anche al fine di prevenire potenziali pericoli correlati al prolungato deposito di detti scarti; b) all'eventuale aumento delle capacità di pretrattamento e di smaltimento negli impianti di cui trattasi, ovvero del RUR, nelle more dell'eventuale adozione dei provvedimenti assumibili in via ordinaria;

Ritenuto assolutamente necessario implementare tutte le iniziative ritenute utili ai fini del perseguimento di un significativo incremento quali-quantitativo dell'attuale percentuale di raccolta differenziata e l'abbattimento e la razionalizzata redistribuzione del conferimento del rifiuto indifferenziato negli impianti di pretrattamento e di smaltimento, al fine di consentirne un ordinato, coerente e regolare funzionamento; in uno con una valutazione strategica connessa allo utilizzo nel tempo di questi impianti, nella visione del Piano Stralcio regionale dei rifiuti, ovvero di una fase "ponte" che condurrà alla adozione di un Piano regionale dei rifiuti, così come da iniziative già avviate;

Considerato altresì che risulta necessario che i Comuni, che ancora non lo hanno fatto, presentino un cronoprogramma dettagliato sulle misure da attivare immediatamente al fine di incrementare le percentuali di raccolta differenziata secondo quanto disposto dalla normativa vigente;

Visti gli obiettivi di R.D. fissati dall'art. 205 del D. Lgs. n. 152/2006 e dall'art. 9 della L.R. n. 9/2010;

Ritenuto che il Governo della Regione intende sostenere e incentivare i Comuni che concretamente dimostrano di volersi adoperare per aumentare la percentuale della raccolta differenziata per conseguire gli obiettivi di cui all'Ordinanza n.4/rif del 7 giugno 2018 oltre che per evitare o limitare la produzione dei rifiuti (ad esempio: con un Piano di prevenzione, con l'autocompostaggio, etc.) e il loro conferimento alla impiantistica;

Ritenuta imprescindibile ed improcrastinabile, in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione, la necessità, non potendo altrimenti provvedere, di ricorrere all'emanazione, per un periodo determinato, di una ordinanza contingibile ed urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006;

ORDINA

Articolo 1

(Misure urgenti e straordinarie per incrementare la raccolta differenziata nel territorio della Regione Siciliana e per il trasferimento dei rifiuti fuori dal territorio regionale)

1. Al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, fermi restando gli obiettivi fissati con l'ordinanza n. 4/rif del 7 giugno 2018, di valutare ogni documentata iniziativa posta in essere e/o programmata dai Comuni per incrementare la raccolta differenziata quantomeno oltre la misura del 30%, ovvero per la sottoscrizione del contratto di affidamento, secondo quanto previsto dall'art. 3 della citata Ordinanza.
2. Ai predetti fini, entro e non oltre il 28 agosto, i Comuni dovranno trasmettere al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti una relazione dettagliata illustrante le suddette iniziative e un cronoprogramma delle attività da svolgersi e completarsi entro 90 (novanta) giorni dal nulla osta regionale. La proposta, sottoscritta dal Sindaco e dal responsabile del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, sarà oggetto di verifica e di eventuale approvazione da parte del Dipartimento stesso.
3. In caso di approvazione, anche con condizioni e prescrizioni, il Comune potrà usufruire del conseguente differimento dei termini di cui all'art. 3 della citata Ordinanza con le modalità indicate nel medesimo provvedimento di approvazione.

Articolo 2

(Misure urgenti e straordinarie per gli impianti di recupero e di trattamento)

1. Al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, per la durata di mesi sei dall'emanazione della presente ordinanza:

a. di provvedere con appositi decreti all'individuazione degli impianti di smaltimento, nel rispetto delle autorizzazioni e in proporzione alla capacità residua, cui conferire i rifiuti indifferenziati, oltre agli scarti da lavorazione ove prodotti dagli impianti di recupero della frazione differenziata dei soli RSU, solamente se prodotti nel limite massimo del 15 (quindici) per cento del flusso del materiale totale in entrata nei suddetti impianti di recupero;

b. di valutare ed eventualmente disporre, previa acquisizione di parere favorevole degli Organi competenti, l'aumento della capacità di trattamento giornaliera, immutato lo stoccaggio salvo revisione indicata nel dispositivo attuativo, degli impianti di trattamento meccanico e/o biologico dei rifiuti indifferenziati, per i casi in cui i gestori di detti impianti abbiano comunque presentato apposita e motivata istanza di variazione autorizzativa in regime ordinario. Ciò comunque nel rispetto del limite massimo annuo del 20% del complessivo quantitativo di capacità di trattamento autorizzato e in ossequio della normativa in materia di sicurezza e ambientale, fermi restando i criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti.

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza con effetto di notifica:

- a tutti i Comuni del territorio regionale;
- alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali della Regione Siciliana;
- alle S.R.R. costituite nel territorio della Regione Siciliana;
- alle Società e Consorzi d'ambito in liquidazione;
- ai Gestori IPPC Sicola Trasporti s.r.l., Catanzaro Costruzioni s.r.l., Trapani Servizi S.p.A., ATO Ambiente CL2, ATO Ragusa Ambiente S.p.A., RAP S.p.A., ATO PA6 Alte Madonie Ambiente S.p.A., SOGEIR S.p.A., Ecoambiente Italia S.p.A., Oikos SpA;
- ai Gestori degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento operanti nella Regione.

La trasmissione della presente ordinanza:

- al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- al Ministero della Salute;
- al Capo della Protezione Civile Nazionale;
- all'ANAC — Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- alle Prefetture della Regione Siciliana;
- all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali;
- all'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- alla Direzione Generale dell'ARPA con effetto di notifica anche per tutte le Strutture Territoriali;
- alle ASP di tutte le Province del territorio regionale;
- a tutti gli altri Enti coinvolti dagli effetti della presente ordinanza.

La pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha in ogni caso valore di notifica legale.

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.



**Il Presidente
MUSUMECI**

